

MISCELLANEA

MARIO CARAVALE

A proposito del terzo volume degli

SCRITTI¹

di ENNIO CORTESE

Il lungo e gravoso impegno nella direzione del *Dizionario biografico dei giuristi italiani* e nella stesura di circa settanta voci del medesimo *Dizionario*, le quali si segnalano tra i contributi scientifici più alti dell'opera, non ha monopolizzato la ricerca di Ennio Cortese negli ultimi anni. Numerosi sono, infatti, i saggi da lui pubblicati nel periodo compreso tra il 1999, anno in cui sono apparsi i primi due volumi dei suoi *Scritti* minori a cura di Ugo Petronio e di Italo Birocchi, e il 2012: tali saggi sono ora riuniti, a cura di Alessandro e Federico Cortese, in una raccolta che è apparsa nel 2013 e che costituisce il terzo volume degli *Scritti*.

Gli studi presenti nel volume in questione sono ben trentasette e – avvertono i Curatori – non esauriscono gli interventi più recenti dell'illustre studioso, perché ad essi si devono aggiungere altri saggi che al momento della pubblicazione del volume – maggio 2013 – non erano stati ancora pubblicati nelle sedi alle quali erano destinati. I temi di ricerca risultano numerosi a conferma della pluralità degli interessi culturali dell'Autore.

Un primo gruppo è costituito dagli studi dedicati all'alto Medioevo. L'antica lettura storiografica, per la quale la presenza di popoli germani in Italia avrebbe aperto un duro conflitto tra la tradizione giuridica romana e l'ordinamento dei nuovi dominatori, è presa in esame nel saggio *Tra romanità e germanesimo: storia e diritto*, pubblicato in *Studi maceratesi* nel 2006. Cortese sottolinea che l'idea di una naturale conflittualità tra i due popoli e tra le loro tradizioni, idea maturata nell'Ottocento, «sotto

¹ ENNIO CORTESE, *Scritti*, III, a cura di A. e F. CORTESE, Roma, Il Cigno Galileo Galilei, 2013, pp. XXIX-689.

l'urgenza di ardori romantici e, in Italia, di passioni risorgimentali», è stata da tempo oggetto di una profonda revisione, la quale ha messo in evidenza «che le pretese diversità di fondo tra i due mondi erano, in realtà, equilibrate da molte sotterranee somiglianze. In particolare proprio nel diritto» (p. 347). Rileva, al riguardo, che Teodorico con la promulgazione del suo *Edictum* si propose di semplificare «i principali istituti giuridici romani per metterli alla portata della barbarica rozzezza» (p. 348): obiettivo, questo, certamente raggiunto, come risulta da documenti del periodo gotico che attestano il ricorso alla disciplina romana da parte di soggetti di *natio* germanica. Una situazione analoga caratterizza anche il successivo periodo longobardo: Cortese non nega la conflittualità tra Longobardi e Romani, ma ne limita le conseguenze sul piano culturale: «le ventate di germanica antiromanità appaiono... nella storia del VI e VII secolo... come folate. Impetuose sul piano politico-militare, esse lo furono assai meno su quello ideologico... esse alzarono vampe di odio politico, ma non avversione alla cultura e alle tradizioni dei Romani» (p. 354). Così che alcuni istituti, tradizionalmente considerati espressione esclusiva della tradizione giuridica longobarda, ad una più attenta analisi dimostrano di affondare le loro radici nell'altra tradizione, quella romana. È il caso, ad esempio, della *wadia*, «formalità compiuta a garanzia d'impegni mediante la consegna di oggetti e la nomina di *fideiussores-mediatori*», che nasce all'interno della procedura giudiziaria quale strumento «per impegnare le parti a comparire o a compiere determinati atti processuali» e quindi presenta le medesime «finalità processuali» che caratterizzano «il *vadimonium* e i *vades* dei Romani» (p. 357). È anche il caso del *launegild*, «la controprestazione simbolica che rendeva irrevocabili le donazioni longobarde» che, come già era stato rilevato dal Bluhme, «assomiglia sorprendentemente al *nummus unus* dei Romani» (pp. 357 s.). È il caso, ancora, del complesso istituto del *thinx* o *gairenthinx* che presenta «sembianze della romana *mancipatio*, usata per trasmettere la proprietà di beni preziosissimi» (p. 359). Al punto che Cortese tende a leggere questi istituti non già come tipicamente germanici, ma piuttosto come traduzioni germaniche di istituti romani.

E il tema della persistenza della tradizione romana nel mondo germanico ritorna in altri saggi. In *Nostalgie di romanità: leggi e legislatori nell'alto medioevo barbarico* (apparso negli atti delle Settimane spoletine del 1999) Cortese sostiene che il modello romano-bizantino dell'auto-

rità imperiale come fonte di diritto influenzò la definizione della potestà regia sia presso i Longobardi, sia, soprattutto, presso i Franchi: «nella visione altomedievale del potere regio - afferma lo studioso - la legislazione d'imperial bizantina memoria non fu sommersa dall'onda di germanizzazione dell'Europa, ma venne riciclata in modi vari: sia trasformandola nella sanzione ufficiale delle tradizioni consuetudinarie dei popoli germanici, sia accentuando i poteri normativi dei sovrani e riducendo il consenso delle diete a fungere da 'recezione' dei precetti, sia rilanciando i testi genuini della *mater omnium legum* e il ricordo del mitico legislatore Giustiniano» (pp. 24 s.). Si tratta, dunque, di una proposta interpretativa che disegna una profonda trasformazione già in epoca longobarda del ruolo del re germanico, il quale da mero capo militare del popolo-esercito avrebbe acquisito, in virtù dell'influenza esercitata dal modello imperiale romano-bizantino, forme e caratteri di sovrana autorità. Chi non condivide tale interpretazione e propende per una sostanziale continuità della tradizione popolare germanica in cui la consuetudine restava la fonte esclusiva del diritto, mentre la giustizia conservava intatta la sua tradizionale natura popolare che escludeva l'intervento di una superiore potestà, non può, comunque, non apprezzare la ricchezza erudita del discorso di Cortese.

La vitalità del modello istituzionale romano-bizantino nel mondo germanico viene, poi, ribadita nel saggio *Une carrière byzantine de Charlemagne. Echos de droit vulgaire romano-gothique au Moyen Age* (apparso nei *Mélanges* della Scuola francese di Roma del 2001) nel quale la consacrazione pontificia dei re franchi viene collocata all'interno dello schema burocratico bizantino. Nel 754 a Saint-Denis il pontefice «sacra Pépin in regem et patricium avec ses fils» (p. 103), assegnando loro non soltanto il titolo regio, ma anche quello di *patricius Romanorum* che in quel momento era rivestito dagli esarchi ravennati. Ne consegue che la consacrazione imperiale del Natale dell'800 può essere letta come la promozione di Carlo Magno nel quadro della gerarchia bizantina da *patricius a imperator*: «la papauté a bien assuré à Charlemagne...une sorte de carrière byzantine. Elle a d'abord fait de lui un exarque puis, le 25 décembre 800, un empereur romain» (p. 105). Né, per Cortese, il modello romano-bizantino sopravvisse solo sul piano della definizione istituzionale: esso rimase vivo anche nella disciplina dei rapporti interpersonali. In *La donna moglie e madre nella famiglia romano-bizantina. Tendenze consuetudinarie tra tardo impero e medioevo* (pubblicato in

L'héritage byzantin en Italie [VIIIe-XIIIe siècle], Roma 2012), Cortese segnala la progressiva emersione nel corso dei secoli del tardo Impero del ruolo della donna nell'ordinamento familiare, emersione che venne confermata nei secoli del primo Medioevo. Nel cosiddetto diritto volgare si andò affermando, infatti, la regola, definita poi dalla *Lex Wisigothorum*, per cui alla morte del marito la moglie assumeva la *patria potestas* sui figli, mentre documenti del basso Impero e del Medioevo germanico testimoniano casi «di coniugi che, in numerosi atti di diversa natura, si presentano uniti in una comunione universale di beni», avendo adottato, dunque, quell'istituto che meglio degli altri mostra «la tendenza a pareggiare le posizioni dei coniugi» (p. 497).

È noto che l'interesse scientifico prevalente in Cortese riguarda il pensiero dei giuristi medievali e della prima età moderna, nonché temi di diritto comune romano-canonico: non desta dunque meraviglia che a questi argomenti siano rivolti nella loro maggioranza i saggi della raccolta in esame. In primo luogo, alcuni scritti affrontano questioni di diritto canonico: e qui la ricerca si volge in particolare a temi poco trattati dalla storiografia giuridica, conseguendo risultati di significativa originalità. È il caso, ad esempio, del saggio *Philippus Probus, canonista gallicano della prima metà del '500* (apparso in *Exceptiones iuris. Studies in honor of André Gouron*, del 2000), nel quale la ricostruzione dei dati biografici e dell'opera del canonista francese cinquecentesco Philippe Prudhomme, più noto con il nome latinizzato di Philippus Probus, costituisce l'occasione per esaminare la scuola canonistica gallicana della prima metà del secolo XVI nei temi da lei studiati, nel metodo adottato, nelle opere dei maggiori esponenti, una scuola finora sostanzialmente trascurata dalla storiografia giuridica. Cortese ha il merito di averla fatta uscire dall'ombra «da cui finora è stata avvolta». Egli presenta il primo Cinquecento come il «più ricco di una scienza canonistica di marca gallicana che caratterizzò la prassi francese, rispecchiò bene una convulsa storia politica e fu illustrata da giuristi – dal Guymier al Monserrat, dal D'Ayma al Ruzé e infine al Probus – nei quali si compendia una scuola di pratici di discreto livello» (p. 81). E sui canonisti gallicani del XVI secolo Cortese torna con lo studio *Le reservationes pontificie tra le condanne di Basilea e il regalismo cinquecentesco. Canonisti gallicani e trattatisti italiani a confronto* (relazione tenuta nell'XI Congresso internazionale di diritto canonico medievale, svoltosi a Catania nel 2000) che mette in evidenza l'originalità della canonistica gallicana rispetto

a quella italiana: agli inizi dell'età moderna quest'ultima continuava a difendere l'onnipotenza pontificia in merito al conferimento delle dignità ecclesiastiche in tutto il mondo cattolico, al contrario della prima che «non nega esplicitamente questa onnipotenza perché non può negarla, ma la ignora di fatto» (p.373). E di temi sui quali la storiografia ha poco soffermato la sua attenzione tratta anche il saggio *An papa qui habet totum ius in scrinio pectoris efficiatur doctor in utroque* (edito in *Studi in onore di Piero Bellini*, del 1999). Cortese ricorda che Baldo, nel commento al *Liber Extra*, aveva dichiarato il pontefice *ipso iure doctor in utroque* «nella presunzione che il papa avesse tutto il diritto *in suis scriniis*, e che questi scrigni altro non fossero che la sua mente» (pp. 49 s.). L'idea fu discussa più tardi da Andrea Barbazza che ne individuò il fondamento in una costituzione di Onorio il quale «nel 413 a Ravenna aveva evocato gli *scrinia* del principe... per ricordare che in essi era racchiuso *totum ius*» (p. 50). I canonisti, poi, estesero «al papa la metafora civilistica degli arcani *scrinia pectoris* dell'imperatore», immagine che, infine, Bonifacio VIII «sanzionò citandola in una decretale e facendole così assumere addirittura valore normativo» (pp. 53 s.). Ma nonostante l'intervento bonifaciano «il capientissimo *scrinium pectoris* papale, col passar del tempo, fu guardato con crescente scetticismo» (pp. 57 s.): i giuristi giudicarono l'idea di Baldo «un vaneggiamento», come ebbe a dichiarare Barbazza. «E nessuno saprebbe dargli torto» conclude Cortese (p. 61).

Altri studi, poi, presentano nuove riflessioni in merito alla lettura di temi da tempo dibattuti dalla storiografia giuridica. Due saggi, in particolare, intervengono sul problema della relazione tra la cultura religiosa e la rinascita dello studio del diritto. Il primo, *Théologie, droit canonique et droit romain. Aux origines du droit savant (XIe-XIIe s.)* – edito nei *Comptes-rendus* dell'Académie des Inscriptions et Belles Lettres del 2002 – prende in esame la tesi che assegna alla riforma gregoriana e alla discussione teologica del secolo XI un ruolo decisivo nella ricostruzione dei testi giustiniani. Un incontro, quello tra mondo ecclesiastico e diritto romano, che trova testimonianza da un canto nella *Collectio Britannica*, «une collection canonique aux caractéristiques singulières» che «reproduit 93 fragments du Digeste. Une masse énorme, une foule» (pp. 108 s.), dall'altro nelle tradizioni relative sia a Pepone sia a Irnerio, tradizioni che presentano «des traits communes qui sont issus de l'atmosphère théologique-grégorienne dont elles avaiet été entourées

dès leur naissance. L'aspecte commun le plus marquant est la 'canonisation' ... du texte de Justinien, d'ou la tendance à le considérer comme l'expression d'une vérité quasi théologique» (p. 120). Il secondo *La "mondanizzazione" del diritto canonico e la genesi della scienza civilistica* (scritto per *La cultura giuridico-canonica medievale. Premesse per un dialogo ecumenico*, del 2003) ribadisce la tesi della rinascita civilistica nell'ambito della cultura riformistica gregoriana, aggiungendo che la scienza canonistica riuscì nel corso del secolo XIII, attraverso un lunga lotta con i civilisti, a far riconoscere la propria dignità scientifica e quindi a promuovere l'idea dell'*utrumque ius* che «divenne nelle scuole e nella prassi ... caratteristica saliente del fenomeno giuridico» e «rappresentò la vittoria finale della Chiesa in una battaglia secolare» (p. 129).

Numerosi sono, poi, gli scritti sulla scienza civilistica. Alcuni sono dedicati a due realtà potremmo dire laterali rispetto a quella della più nota e celebrata dottrina dell'Italia centro-settentrionale, perché da un canto riguardano il Regno di Sicilia, dall'altro la scuola d'Orléans tra fine Medioevo e prima età moderna. Al primo gruppo appartengono innanzi tutto alcuni saggi che discutono della presenza dei testi giustiniani nella Sicilia normanna. In *Il diritto romano in Sicilia prima e dopo l'istituzione del Regno* (già in *Rivista internazionale di diritto comune*, del 2009) Cortese discute la tesi formulata da Kenneth Pennington secondo il quale la compilazione giustiniana era conosciuta in Sicilia già al momento della fondazione del Regno, tanto che sarebbe sbocciata «nella Sicilia di quel tempo l'età dello *ius commune*» (p. 454). La tesi di Pennington si fonda sulla nuova datazione da lui assegnata al ms. vaticano delle Assise ruggeriane, che disvelerebbero una chiara influenza giustiniana, una datazione che collocherebbe il manoscritto ad anni vicini al 1140. La contestazione di tale datazione, condotta con rigorosa analisi delle fonti, ha la conseguenza di colpire l'intera costruzione di Pennington, così che Cortese può concludere: «a ben vedere, il mondo giuridico di Ruggero si muove prevalentemente in una cornice non di *ius commune*, ma di leggi bizantine post-giustiniane» (p. 459). La questione della presenza di testi giustiniani nella Sicilia di Ruggero II viene, poi, ripresa nell'altro saggio *Divagazioni sul foglietto arabo e sulla presenza di Giustiniano a Palermo nell'età di Ruggero II* (pubblicato nella medesima annata della suindicata *Rivista*) che prende le mosse dal ritrovamento di un foglietto arabo, la cui data trova nel 1115 il suo *dies ad quem*, foglietto che «contiene un elenco di libri sti-

lato verisimilmente da un funzionario della Cappella palatina». E «tra i titoli sommariamente elencati vi sarebbero dei 'quaderni (fascicoli) di Giustiniano vecchi (usati)' che a prima vista parrebbero testimoniare la presenza in Sicilia di parti della legislazione giustiniana» (p. 469). Ipotesi, quest'ultima, respinta concordemente dalla storiografia, la quale preferisce pensare a un'opera di commento ad alcune parti dell'opera giustiniana, un commento che già all'inizio del XII secolo sarebbe stato definito vecchio. Cortese valuta diverse ipotesi per l'identificazione di una tale opera ed al contempo sottolinea come la presenza nell'isola di testi del secolo XI, contenenti passi giustiniani, debba essere attribuita ai vivissimi rapporti commerciali tra i Normanni siciliani e quelli francesi e inglesi: in virtù di detto documento arabo «la congettura logica dell'esistenza di un canale normanno per l'importazione in Sicilia di materiale romanistico transalpino ... potrebbe ora diventare certezza» (p. 474). La scienza giuridica napoletana di età sveva è, poi, esaminata da Cortese in un saggio composto per l'*Enciclopedia Fridericiana*, pubblicata dall'Istituto dell'Enciclopedia Italiana, *Scienza giuridica, Regno di Sicilia: l'età di Federico II*: si tratta di una sintesi esaustiva e chiara dei risultati cui sono approdate le tante ricerche sui giuristi napoletani del secolo XIII, sia quelli impegnati nel commento dei testi giustiniani, sia gli altri che si dedicarono alla lettura del *Liber Augustalis*, una sintesi che si impone come insostituibile punto di partenza per le ulteriori indagini sulla letteratura giuridica del Regno nel '200. E con il saggio *Lo Studio di Napoli e la scienza giuridica dei tempi aragonesi* (edito negli atti del convegno *Le carte aragonesi* del 2004) Cortese ritorna sul tema della dottrina meridionale alla fine del Medioevo cui aveva già in passato dedicato la sua attenzione. Ne viene fuori un affresco ricco di particolari, nel quale sono ricostruite l'articolazione degli insegnamenti giuridici, la loro relazione con le materie letterarie, l'attività didattica dei principali docenti, la loro funzione nella guida dello Studio; un affresco che arricchisce le nostre conoscenze sull'insegnamento universitario a Napoli in uno dei periodi più alti della cultura medievale. E ancora alla realtà giuridica del Regno ha rivolto la sua ricerca Cortese con il saggio *Casi di giustizia sommaria: le lettere arbitrarie angioine* (già negli atti del convegno teramano del 2004 su *Forme stragiudiziali e straordinarie di risoluzione delle controversie nel diritto comune e nel diritto canonico*). Le *litterae arbitrarie* dei sovrani angioini sono esaminate nel quadro dell'indirizzo di politica volto a rendere più semplice e rapida la comples-

sa procedura del processo romano, indirizzo che trovò il suo principale modello nelle *summariae cognitiones* giustinianee; e in questa linea si collocano le patenti concesse ai giudici regi da Carlo II tra la fine del secolo XIII e l'inizio del successivo con le quali era loro conferito «un larghissimo *arbitrium*». Le lettere «furono dette *arbitrariae* o *arbitrales* o *de arbitrio*» (p. 414) ed avevano carattere temporaneo; ma divennero successivamente il fondamento legittimante del progressivo incremento dell'*arbitrium* dei magistrati che «perse il carattere della temporaneità, inasprì in modo incontrollato l'iniquità del processo inquisitorio, fu strumento di potere dei togati e servì interessi privati di feudatari» (p. 420).

Alla scienza giuridica orleanese, poi, sono dedicati due saggi. Nel primo, *Controversie medievali sul dominio utile: Bartolo e il quidam doctor de Aurelianis* (pubblicato negli *Studi in ricordo di Adriano Cavanna*, del 2003) Cortese ricorda che Bartolo attribuisce ad un non meglio precisato *doctor* orleanese la critica alla distinzione tra *dominium directum* e *dominium utile*: di qui il tentativo di individuare l'ignoto giurista indicato da Bartolo. La ricostruzione della dottrina orleanese sul problema consente a Cortese di far risalire a Pierre de Belleperche una corrente critica, ancorché parziale, di quella distinzione, corrente di cui nel secolo XIV «forse il Vaalin, certo il Nicot e lo Chabrol rappresentano le punte» e che con costoro si evolse in «una durevole e più radicale corrente di pensiero nemica della figura nel suo complesso» (p. 201). Uno di costoro, allora, dovette essere il *quidam doctor* di Bartolo. Il secondo - *Jean Feu a Pavia nel 1509-1510. Propaganda francese nella Lombardia conquistata* (pubblicata nei *Festschrift für Knut Wolfgang Nörr*, del 2003) - si occupa di una *repetitio* tenuta nello Studio pavese nel 1509 da Jean Feu, allora giovane dottore orleanese. «Jean Feu aveva scelto come *punctum* della *repetitio*...l'auth. *Ex causa, C., de liberis praeteritis* (C. 6.28. in fi.)» la quale «prevedeva che nel caso di diseredazione o di silenzio sull'erede legittimo il testamento fosse inefficace circa le sole istituzioni». Ma il giurista volle «agganciare all'innocua *repetitio* un'appendice che innocua non era, perché proponeva ... la rivendicazione ... dell'indipendenza del re di Francia dall'Impero e della conseguente esenzione del regno dalle leggi romane» (pp. 163 s.). Cortese rileva che anni dopo, poco prima del 1540, lo stesso giurista ribadì la sua tesi in un corso di lezioni, suscitando la reazione di Andrea Alciato che con lui aprì un'aspra polemica.

Tra gli altri saggi dedicati alla dottrina merita di essere preso in esame lo scritto *Absolutisme et légalité dans le droit savant du Moyen*

Age. Les deux faces d'une même médaille (edito in *Science politique et droit public dans les facultés de droit européennes*, del 2008). Il saggio ripercorre l'impegno di civilisti e canonisti nell'interpretare la dichiarazione di Ulpiano (D. 1. 3.31), secondo la quale «princeps legibus solutus est», tenendo anche conto della costituzione *Digna vox* (C. 1.14.4) che sottolineava la necessità di una subordinazione volontaria degli imperatori alla legge. La formula ulpianea viene presentata come il pilastro sul quale fu edificata la teoria della sovranità assoluta del principe, della *potestas* di quest'ultimo come superiore al diritto. La ricostruzione degli interventi della dottrina risulta ricca e particolareggiata e di sicuro interesse anche per quanti ritengono che Ulpiano non pretendesse di teorizzare la *potestas* imperiale come illimitata, come libera dal dovere di rispettare il diritto nel suo complesso, ma volesse soltanto precisare che la forza vincolante della legge, la quale ultima era considerata diretta espressione del comando del titolare dell'*imperium* nei confronti dei cittadini sottoposti al suo governo, non poteva vincolare gli imperatori dato che, essendo costoro di pari grado, tra loro non poteva stabilirsi un rapporto di comando-obbedienza: e in questo senso la formula ulpianea sarebbe stata intesa dai giuristi medievali.

Un ultimo gruppo di saggi riflette sul ruolo del diritto romano come diritto comune. E qui le idee di Cortese presentano conclusioni di importante novità. La sua idea, espressa in *Agli albori del concetto di diritto comune in Italia (sec. XII-XIII)* – pubblicato in *El dret comú i Catalunya*, del 1998 –, in *Immagini di diritto comune medievale: super aliud et idem* (pubblicato negli atti del convegno *Il diritto patrio tra diritto comune e codificazione*, del 2004) e in *Dopo Calasso: ancora sul concetto e sul sistema di diritto comune* (edito negli *Studies in honour of Eltjo Schrage*, del 2010), è articolata e complessa. Secondo Cortese il diritto romano era visto come diritto sussidiario comune alle consuetudini vigenti nelle regioni dell'Italia centro-settentrionale già alla fine dell'alto Medioevo. La rinascita bolognese lo lesse, poi, come diritto unico, dato che i glossatori, in ossequio al testo giustiniano, accoglievano senza contestazioni l'affermazione della *Omnes populi* di Gaio (D. 1.1.9) per la quale il popolo romano, al pari degli altri popoli, aveva un proprio diritto e diritto comune era soltanto lo *ius gentium*; solo con il pensiero più alto della successiva scuola del commento la dottrina arrivò a teorizzare il diritto romano come diritto comune, con funzione sussidiaria rispetto agli *iura propria* cittadini. La lettura di Cortese

si muove all'interno della costruzione calassiana del sistema di diritto comune, di cui condivide anche l'idea di una gerarchia delle fonti che assegna al diritto romano comune una funzione meramente sussidiaria. In questo ambito, comunque, la ricerca di Cortese offre un significativo contributo di originalità là dove individua nei grandi commentatori, in particolare in Bartolo, la definizione del diritto romano come diritto comune e la mette in diretta relazione con la straordinaria diffusione nel secolo XIV degli statuti comunali nelle regioni dell'Italia centro-settentrionale, statuti che presentavano tutti profonde radici nel diritto giustiniano. Ne consegue che la suddetta definizione viene presentata come strettamente legata alla realtà istituzionale di quell'area geografica e come prodotto della dottrina dominante nella medesima area, una dottrina che era con ogni evidenza sensibile alle caratteristiche di quella medesima realtà istituzionale: solo in seguito detta lettura del diritto romano fu recepita nelle altre regioni europee.

Il volume in esame è, infine, completato da studi che ricostruiscono l'opera storiografica di alcuni tra i più noti maestri. È il caso di *Mor e il recupero del diritto romano nel Medioevo* (già in *Carlo Guido Mor e la storiografia giuridico-istituzionale italiana del Novecento*, del 2003), di *Ricordando Edoardo Volterra bibliofilo ed erudito* (apparso in varie sedi tra cui il *Bullettino dell'Istituto di diritto romano*, del 2000-2001), di *Passeggiando fra i libri antichi di Giovanni Gualandi* (già in *Studi urbinati*, del 2009), di *Ricordo di Domenico Maffei* (nella *Rivista di storia del diritto italiano*, del 2009) e di *L'apport d'André Gouron à l'histoire du premier droit savant. En souvenir d'un ami* (in *Hommage à André Gouron*, del 2011): saggi che confermano le doti già mostrate da Cortese nelle tante voci redatte per il *Dizionario biografico degli italiani* e ora per il *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, doti non tanto consuete, quelle di saper cogliere con lucidità il significato del contributo scientifico del maestro biografato e di presentarlo al lettore in termini chiari e al contempo con ricchezza di particolari.

Vastissima cultura, raffinata erudizione, analisi attenta delle fonti segnano, dunque, i saggi raccolti nel volume. Una raccolta preziosa che offre anche importanti spunti per l'approfondimento del dibattito tra differenti letture interpretative di temi particolarmente rilevanti della storia giuridica medievale e della prima età moderna.